



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 215/2025

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69573/C** del registro di

Segreteria, depositato in data 10 giugno 2024.

AD ISTANZA DI

A. A. (C.F. OMISSIS), nata il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS,

rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato

allegato al ricorso, dall'avv. Alberto Cutaia (C.F.

CTULRT64R26A089W) ed elettivamente domiciliata presso la casella

PEC del suddetto procuratore: albertocutaia@avvocatiagrigento.it.

CONTRO

1. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana

G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco

Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

2. Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) (C.F. 80185250588),

in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3. **I.C. "Andrea Camilleri" di Favara** (C.F. 93062340844) in persona

del Dirigente scolastico legale rappresentante *pro tempore*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, l'avv. Luisa Curto

in sostituzione del procuratore di parte ricorrente e l'avv. Enrico

Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra A. A.

ricorreva avverso la nota dell'INPS di Palermo del 7 marzo 2024,

ricevuta dalla ricorrente in data 11/03/2024, contenente il verbale di

visita medica collegiale n. 000031052024030614142652 del 06/03/2024

della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici

(CMV) dell'INPS di Palermo con il quale, in relazione alla domanda

presentata per il conseguimento della pensione di inabilità prevista

dall'art. 2, co. 12 della L. 335/1995, era stato formulato il giudizio di

"non inabilità" e di "non idoneità temporanea al servizio in modo

relativo fino al 06/03/2025" e di "non sussistenza assoluta e

permanente dell'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa

ai sensi dell'art. 2, comma 12°, della L. 335/1995".

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità

prevista dall'art. 2, co. 12 della L. 335/1995 previo accertamento

tecnico preventivo *ex art. 445-bis c.p.c.* delle patologie lamentate, ai

fini del riconoscimento della condizione di inabilità assoluta e

permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa per il conseguimento del suddetto trattamento.

I.a. La ricorrente rappresentava di essere dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito, con contratto a tempo indeterminato da oltre venticinque anni, con la qualifica di assistente amministrativo in servizio presso l'I.C. "Andrea Camilleri" di Favara (AG).

L'istante evidenziava che da diversi anni soffriva di numerose patologie, talune anche gravi, che l'avevano costretta, recentemente, a lunghi periodi di astensione dal lavoro per malattia.

A tal proposito veniva riportato che, fin dall'anno 2003, la sig.ra A. era stata riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità dell'ex Azienda USL n. 1 di Agrigento "invalida al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa, ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 118/1971". Inoltre, nel relativo verbale del 25/03/2003, la stessa era stata riconosciuta affetta da "sindrome di Nail Patella con anchilosi dei gomiti, specie a sn, sindrome nefrosica, prolasso della valvola mitralica, ipertensione arteriosa, grave insufficienza renale in trattamento dialitico peritoneale, anchilosi bilaterale gambe, anemia". Successivamente, nell'anno 2004, la ricorrente era stata sottoposta ad un trapianto di rene.

La difesa della ricorrente prospettava che, nel corso degli anni, lo stato di salute della sig.ra A. si era progressivamente aggravato rendendole impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e rappresentava che attualmente la stessa era affetta dalle seguenti patologie: 1) sindrome di Nail Patella, fino al trapianto renale; 2)

grave ipertensione arteriosa; 3) prolasso della valvola mitrale; 4) gozzo tiroideo multinodulare; 5) ipertensione oculare sx - pregresso glaucoma occhio dx; 6) immunodepressione cronica iatrogena; 7) aterosclerosi carotidea; 8) marcata artrosi cervicale + riduzione degli spazi discali; 9) discopatie con disturbi deambulatori che si aggravano a causa di ipostenia dei 4 arti; 10) ipotrofia muscolare e iporiflessia; 11) dispnea da sforzo; 12) epilessia; 13) depressione ansiosa; 14) dislipidemia; 15) anchilosi ai gomiti.

La difesa attorea richiamava le allegate certificazioni mediche rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, rilevando che talune delle suddette patologie era molto gravi mentre altre, seppur meno gravi, concorrevano comunque a rendere oltremodo pregiudizievole il suo stato di salute generale tanto che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, la sig.ra A. aveva subito un aggravamento delle patologie nefrologiche, neurologiche ed oncologiche che l'avevano costretta ad un lungo ricovero di diversi mesi, anche presso l'U.O di Lungodegenza dell'Ospedale di Agrigento per cui, da oltre un anno, era assente dal posto di lavoro in quanto si trovava nell'impossibilità permanente ed assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La ricorrente rappresentava che, ritenendo di essere in possesso dei previsti requisiti soggettivi e oggettivi, in data 17.10.2023 aveva presentato all'I.C. "Andrea Camilleri" di Favara domanda per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 2, co. 12 della L. 335/1995 che veniva inoltrata alla Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici ai fini dell'accertamento della sussistenza

del previsto requisito sanitario.

A seguito della visita medica collegiale del 06/03/2024, la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici presso l'INPS di Palermo formulava nel verbale di visita medica collegiale n. 000031052024030614142652 del 06/03/2024, allegato alla nota dell'INPS di Palermo del 07 marzo 2024 (ricevuta dalla ricorrente in data 11/03/2024), il seguente giudizio medico-legale: "Il soggetto è stato giudicato NON INABILE.

A. È NON IDONEO temporaneamente al servizio in modo relativo fino al 06/03/2025 allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza controindicate attività comportanti contatto con il pubblico e con gli alunni; si raccomanda utilizzo di mascherina FFP2 negli ambienti di lavoro in comune (corridoi, bagni, atrio, ecc.). Si consiglia, ove possibile, privilegiare lavoro in modalità agile.

B. Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/1995".

I.b. La ricorrente lamentava l'erroneità e l'illegittimità di tale giudizio avversandolo in quanto le gravi e numerose patologie accusate (soprattutto la grave nefropatia successiva al trapianto, l'immunodepressione cronica iatrogena e l'epilessia) erano ritenute tali da integrare lo status di invalida assoluta e permanente nella gravità prevista dall'art. 2, co. 12 della L. 335/1995 tale da consentirle di conseguire la relativa pensione di inabilità.

L'istante, quindi, impugnava tale verbale di accertamento sanitario formulando ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. istanza di accertamento tecnico preventivo per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie preordinate ad ottenere il riconoscimento della propria condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/1995.

La difesa della ricorrente riteneva il ricorso ammissibile e procedibile in quanto presentato entro il termine decadenziale di 90 giorni di cui all'art. 63 del R.D. 1214/1934 decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento contenente il verbale della commissione medica collegiale.

I.c. La ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verifica ai fini dell'espletamento dell'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità prevista dall'art. 2, co. 12 della L. 335/1995;

- annullare il verbale di visita medica collegiale n. 000031052024030614142652 del 06/03/2024 della Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici dell'INPS di Palermo;

- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di inabilità prevista dall'art. 2, co. 12 della L. 335/1995, con

decorrenza dalla data di presentazione della domanda

amministrativa ovvero dalla data che verrà indicata dal nominando

CTU;

- con vittoria di spese.

II. Con decreto del 25 giugno 2024 veniva fissata l'udienza di

discussione per il 20 novembre 2024.

III. In data 6 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS,

ripercorrendo la vicenda di cui è causa e chiedendo il rigetto del

ricorso.

In tal senso l'Istituto richiamava gli artt. 2 e 3 del D.M. 187/1997 sui

requisiti richiesti per la pensione di inabilità di cui all'art. 2, co. 12

della L. 335/1995 evidenziando che la ricorrente era ancora in

servizio e non aveva presentato domanda all'INPS e che non

sarebbero sussistenti in ogni caso i requisiti sanitari necessari per

permettere l'erogazione della prestazione, come accertato nel verbale

contestato.

Si precisava, inoltre, che l'assoluta e permanente impossibilità a

svolgere qualsiasi attività lavorativa, di cui agli artt. 2 e 8, della legge

n. 222/1984 e art. 2, co. 12 della legge n. 335/1995, rispetto a quanto

previsto dall'art. 39, del d.P.R. n. 818/1957 ("assoluta e permanente

impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro"), non solo dovrebbe

essere determinata dalle infermità (ovvero dal difetto fisico o

mentale) in essere (cioè da un quadro inabilitante di già

concretizzato) e con esclusione di circostanze estranee alle condizioni

di salute, ma l'accertamento dell'inabilità non comporterebbe più

l'esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall'affezione e dei fattori ambientali, atteso che non si verte in tema di accertamento di generica capacità lavorativa né di verifica del proficuo utilizzo della residua efficienza psico-fisica, ossia dell'accertamento dell'esistenza di una pur minima capacità di guadagno, tendendo l'art. 2, co. 12 della L. 335/1995 alla oggettivizzazione del giudizio medico legale così da ricollegare l'inabilità alla impossibilità di svolgere "qualsiasi" attività lavorativa e, quindi, a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione.

IV. In data 19 novembre 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle Amministrazioni convenute.

Nella stessa data la ricorrente depositava istanza per essere autorizzata a produrre alcuni certificati medici emessi in data successiva al deposito del ricorso.

V. Nell'udienza del 20 novembre 2024 parte ricorrente insisteva nell'accertamento tecnico preventivo *ex art. 445-bis c.p.c.* e nell'accoglimento del ricorso mentre l'INPS preliminarmente non si opponeva al deposito della documentazione medica trasmessa in data 19.11.2024 e nel merito evidenziava che l'art. 445-*bis* c.p.c. non si applica al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, riportandosi per il resto alla memoria.

Il Giudice, autorizzato il deposito della suddetta documentazione medica, si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio il Giudice con ord. 3/2025

disponeva un supplemento istruttorio tramite l'acquisizione di parere medico-legale affidato al Collegio Medico Legale del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione giurisdizionale affinché lo stesso si esprimesse sul seguente quesito: [accertare la sussistenza, alla data della visita presso la CMV per i dipendenti pubblici dell'INPS di Palermo (6 marzo 2024) della condizione di "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" *ex* art. 2, co. 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 con riferimento specifico a tutte le patologie indicate nel ricorso di cui la ricorrente ha sostenuto di essere affetta alla suddetta data. Nel caso affermativo, accertare la permanenza di tale requisito sanitario].

Si assegnava il termine del 30 maggio 2025 per il deposito del parere e si fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio per il 18 giugno 2025, poi rinviata al 25 giugno 2025.

VI. In data 22 maggio 2025 la difesa della ricorrente depositava un'istanza di sostituzione del CTU, rappresentando che il CML in data 21.03.2025 aveva trasmesso il proprio parere medico legale anche all'Ufficio Legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'I.C. "Camilleri" di Favara, entrambe parti non costituite nel giudizio, cosa che configurerebbe una grave violazione delle norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali. Nell'istanza si evidenziava che la suddetta relazione medica contiene numerosi dati personali (estremamente) sensibili che riguardano sia la situazione sanitaria della sig.ra A. A. (con l'indicazione di tutte le patologie sofferte), sia anche quella dei suoi familiari (riportata nell'anamnesi

familiare), per cui la trasmissione del parere medico legale nei confronti dell'Istituto Scolastico, oltre che dell'Ufficio Legale del Ministero, avrebbe determinato la diffusione (incontrollata ed incontrollabile) dei dati sensibili contenuti nella relazione. A ciò si aggiungeva il fatto che la ricorrente in data 24/03/2025 (dopo qualche giorno dalla trasmissione da parte del CML), aveva ricevuto da parte dell'I.C. Camilleri una mail con allegato il suddetto parere medico legale in argomento, cosa che confermerebbe la diffusione di informazioni sensibili.

La difesa attorea sulla base di tali fatti, per i quali aveva notiziato le Autorità competenti, e della prospettazione che ai sensi dell'art. 97, co. 5 del c.g.c. la bozza di relazione tecnica andava trasmessa soltanto alle parti costituite in giudizio e non anche a quelle non costituite (il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'I.C. Camilleri di Favara), ritenendo sussistenti profili di opportunità nonché di incompatibilità sopravvenuta chiedeva di valutare l'eventualità della sostituzione dei componenti del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa.

VII. In data 27 maggio 2025 il CML, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 3/2025, depositava il parere medico-legale unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, al verbale dei partecipanti alle operazioni peritali e alla nota di trasmissione del parere alle parti.

Il CML, sulla base degli atti depositati e della visita medico legale diretta della ricorrente del 28.02.2025, rendeva il seguente parere medico legale "... - premettendo che i parametri stringenti entro cui si

colloca l'inabilità lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, escludono anche la possibilità di attendere ad un teorico generico lavoro, anche non proficuo e non continuativo – ritiene che le patologie della ricorrente non producevano, alla data del 06.03.2024 (e anche oggi), un azzeramento assoluto delle capacità lavorative e, pertanto, NON fossero tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995".

Il CML perveniva a questo parere sulla base di una articolata argomentazione basata su un attento esame della documentazione agli atti ed a seguito della visita medico legale effettuata in occasione dell'inizio delle operazioni peritali.

In particolare, il CML evidenziava che la ricorrente soffriva della "sindrome di Nail Patella, ovvero da una disostosi ereditaria rara della rotula, caratterizzata dall'ipoplasia o dall'aplasia delle unghie e della rotula, dalla displasia del gomito e dalla presenza di corna iliache e anomalie renali ed oculari" ... che era "una malattia multisistemica, caratterizzata da segni clinici e gravità molto variabili tra le diverse famiglie e all'interno della stessa famiglia" con un quadro clinico che "può essere sfumato, senza alcun impatto funzionale, fino alle forme gravi associate a disabilità", rilevando che nel caso di specie il quadro clinico aveva permesso alla ricorrente "comunque di condurre una buona vita sociale e lavorativa".

A tal proposito era evidenziato che la stessa "dopo aver ottenuto il diploma di Magistrale, fu assunta, quale figlia di invalido, come

Assistente Amministrativa dipendente del Ministero dell'Istruzione e

rimase in attività per oltre 25 anni nonostante le svariate infermità

avute. In particolare, nel 2003, fu giudicata dalla Commissione

Medica per le invalidità civili di Agrigento invalida con totale e

permanente inabilità lavorativa al 100% per "Grave insufficienza

renale in trattamento dialitico peritoneale; grave ipertensione

arteriosa; anchilosi bilaterale gomiti; anemia".

L'Organo medico legale evidenziava poi i seguenti altri fatti

successivi:

- nel 2004, fu sottoposta a trapianto di rene presso l'Ismett di Palermo

con buon decorso funzionale;

- nel 2012, fu sottoposta a colecistectomia per litiasi;

- nel 2023, a seguito di crisi epilettica, disartria e stato confusionale, fu

ricoverata all'O.C. di Agrigento dove posero sospetto di secondarismi

da possibile K mammario, ma a seguito di ricovero presso l'IEO di

Milano, venne esclusa la natura neoplastica e le lesioni furono

inquadrate come di natura infettiva. Durante il trattamento

antibiotico, nel marzo 2023, la ricorrente fu ricoverata presso la

Rianimazione di Agrigento per insufficienza respiratoria severa per

colonizzazione polmonare da pneumocystis e sepsi da Klebsiella

Pneumoniae e acinetobacter baumannii.

- Nel successivo controllo presso il Centro Trapianti di Rene dell'U.O.

di Nefrologia dell'ARNAS Civico di Palermo, in data 25.01.2024, la

ricorrente riferiva miglioramento clinico soggettivo e venivano

riscontrati un miglioramento della dispnea da sforzo, una maggiore

autonomia di marcia e una regolare pressione arteriosa senza terapia.

Nelle conclusioni si ricava: “le condizioni cliniche sono migliorate”.

Il CML argomentava che “Dopo un periodo di compromissione marcata del grado di autonomia a causa dell’infezione polmonare e della sepsi avvenuta nel 2023, grazie alla terapia antibiotica mirata, la ricorrente è andata incontro ad un miglioramento delle condizioni generali riacquisendo nel 2024 una discreta autonomia nelle attività di vita quotidiana e mantenendo comunque un minimo residuo di capacità lavorativa che le permettevano di interagire con il prossimo, di fare e ricevere telefonate, di fare delle passeggiate, anche se con le protezioni opportune e con le agevolazioni e gli ausili previsti dalla normativa della legge 104/1992”.

A seguito dell’invio della bozza alle parti in data 21 marzo 2025 pervenivano in data 14.04.2025 le osservazioni del CTP del ricorrente, dott. Angelo Cutaia. Il Collegio formulava, quindi, le seguenti considerazioni su tali osservazioni, evidenziando di avere preso in considerazione i referti specialistici del 2024 relativi alla visita nefrologica di controllo del 25.01.2024 presso l’UO di Nefrologia II dell’ARNAS Civico di Palermo con il relativo certificato medico specialistico e il referto di visita ambulatoriale pneumologica dell’ISMETT di Palermo del 20.06.2024.

Secondo il CML da tali documenti emergeva “una condizione clinica complessa migliorata, caratterizzata, funzionalmente, da una buona autonomia nelle attività di vita quotidiana, da una discreta autonomia nelle attività strumentali, da una deambulazione lenta, a

piccoli passi e da una modica riduzione di forza negli arti superiori.

In nessuna delle suddette certificazioni specialistiche si rileva la presenza di psicopatologie o di deficit cognitivi". Era evidenziato, inoltre, che "nel colloquio non era stato evidenziato lo stato confusionale di cui parla il CTP ricorrente e non sono emerse risposte poco appropriate, né elementi che possano far pensare a turbe psichiche" e il valore pressorio alto registrato in quell'occasione (180/100 mmHg con 73 battiti per minuto) "è molto frequente nei pazienti sottoposti a visita medico legale, specie dopo il colloquio. Tale valore è temporaneo per la momentanea agitazione e non è indicativo di psicopatologie"

Il CML riteneva che "la ricorrente, in linea teorica, alla data del 06.03.2024 - con le proprie conservate capacità cognitive, con il proprio bagaglio culturale, con la propria esperienza lavorativa, con le residue capacità funzionali e con tutte le accortezze del caso, essendo un soggetto trapiantato in terapia immunosoppressiva e quindi esposto maggiormente alle infezioni (evitando attività comportanti contatti con il pubblico, utilizzando la mascherina FFp2 in ambienti di lavoro e privilegiando il lavoro agile) – poteva attendere ad un generico lavoro sedentario d'ufficio".

VIII. All'udienza del 25 giugno 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso mentre l'INPS si riportava agli atti chiedendo la decisione della causa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, verificata la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'Istituto comprensivo statale "Andrea Camilleri" di Favara e la ritualità della loro evocazione in giudizio con notifica da parte della ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenuta in data 30.06.2024 all'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo iscritto al ReGIndE ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 R.D. 30-10-1933, n. 1611 e degli artt. 114 c.p.c. e 42 c.g.c., va dichiarata la contumacia volontaria di tali Amministrazioni ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

2. La ricorrente, dipendente di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito in servizio presso l'Istituto scolastico comprensivo statale "Andrea Camilleri" di Favara con la qualifica di assistente amministrativo, ha fatto ricorso avverso il verbale di visita medica collegiale n. 000031052024030614142652 del 06/03/2024 della CMV dell'INPS di Palermo recante il giudizio medico-legale di "non inabile" al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico previsto dell'art. 2, co. 12, L. 335/1995, previo accertamento tecnico-preventivo *ex art. 445-bis* c.p.c. del requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non riconosciuto in via amministrativa dall'INPS nel suddetto verbale medico-legale oggetto di contestazione.

2.1. Sempre in via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte sul caso di specie.

La Corte suprema, nel caso di un dipendente comunale già collocato in quiescenza per inabilità fisica che ha chiesto al giudice ordinario il conseguimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, co. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui la pensione viene ricalcolata in misura corrispondente a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, ha affermato che "la domanda introdotta ... esibisce un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale e non l'attribuzione di benefici economici aventi ricaduta meramente riflessa sul trattamento di quiescenza" ... "Ne discende che la domanda concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio, la decisione da emettere da parte della Corte dei conti possa incidere sull'ormai cessato rapporto di lavoro, sicché la cognizione delle controversie ad esso relative non può che essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti" (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 9285/2022).

Ciò posto, va esaminata la questione dell'ammissibilità della domanda di accertamento tecnico-preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. nell'ambito del giudizio pensionistico contabile.

Questo Giudice osserva che l'art. 38, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011, n. 111 ha inserito nel codice di rito civile l'art. 445-bis, introducendo l'obbligo, nell'ambito

delle controversie aventi ad oggetto l'esistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, dell'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, il quale in funzione deflattiva del relativo contenzioso non solo è obbligatorio ma è anche potenzialmente sostitutivo dell'intero giudizio di merito che è solo eventuale.

A tal proposito la Corte suprema ha affermato che [L'istituto di cui all'art. 445 bis c.p.c. ... costituisce dall'1 gennaio 2012 la nuova (ed unica) modalità di introduzione delle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222". Si tratta di un istituto la cui struttura è tale da farne ritenere l'applicabilità alle sole controversie in cui si discuta della sussistenza del requisito sanitario di prestazioni previdenziali ed assistenziali e che è stato previsto per consentire, a fini deflattivi ed in via eccezionale, che un processo civile ordinario (in realtà sui generis trattandosi di un accertamento tecnico preventivo) abbia ad oggetto non la totalità dei fatti costitutivi di una situazione giuridica soggettiva, ma una sola frazione di essi, identificabile appunto nel suddetto requisito sanitario ... Di questo si tratta, e cioè della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e non dell'accertamento di un'autonoma posizione giuridica soggettiva di status (invalido civile in una certa percentuale) che l'ordinamento giuridico come tale non riconosce, sicché l'indagine in questione può compiersi se ed in

quanto sia funzionale e servente rispetto ad una posizione di diritto soggettivo previdenziale e/o assistenziale tutelabile di fronte all'A.g.o., come tale disciplinata dal capo II del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, non essendovi alcun elemento che autorizzi a supporre che il legislatore abbia voluto stabilire che una frazione di uno o più diritti vantabili dinanzi alla magistratura contabile e delle pensioni pubbliche possa o debba essere accertata dalla giurisdizione ordinaria" (Cass. civ., SS.UU., sent. 12903/2021).

Risulta evidente che tale istituto può trovare applicazione esclusivamente nell'ambito delle suddette controversie innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ciononostante, il ricorso *ex art. 445-bis c.p.c.* è sovrapponibile alla domanda giudiziale di "accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico" devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ., SS.UU., sent. 12903/2021) come è stato anche affermato dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II App., sent. n. 294/2023; Sez. giur. Campania, sent./ord. n. 384/2023; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 95/2024; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 717/2022; Sez. giur. Toscana, sent. n. 45/2024; Sez. giur. TAA-Trento, sent./ord. n. 13/2022).

Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte suprema "la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 1993, n. 5329; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1993, n. 10297;

Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 171; Cass., Sez. Un., n. 17927/2013

cit.), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità

dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario"

(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12903/2021).

Il possesso da parte del giudice contabile pensionistico dei medesimi

poteri, anche istruttori, del giudice ordinario permette di riqualificare

la domanda dell'odierna ricorrente di accertamento tecnico-

preventivo del requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente

a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.,

non applicabile al giudizio pensionistico contabile, in domanda di

accertamento della condizione di "assoluta e permanente

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ai fini del

conseguimento della pensione di inabilità *ex art. 2, co. 12 della L.*

335/1995, su cui sussiste la giurisdizione di questa Corte.

Né costituisce ostacolo all'affermazione della giurisdizione contabile

in materia la circostanza che la ricorrente sia ancora in attività di

servizio, come è stato affermato dalla costante giurisprudenza

contabile (C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 9/2015; Sez. giur.

Basilicata, sent. n. 22/2025; Sez. giur. Calabria, sent. n. 73/2022), in

quanto in tali casi il giudice pensionistico contabile deve valutare la

sussistenza dei requisiti medico-legali per la pensione di inabilità *ex*

art. 2 L. n. 335/1995 senza alcuna statuizione sul rapporto di lavoro in

quanto ogni concreta determinazione in ordine alla cessazione del

rapporto di lavoro compete all'Amministrazione datoriale ed è

soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice del rapporto di lavoro (giudice amministrativo o giudice ordinario a seconda se il dipendente appartenga al personale in regime di diritto pubblico o a quello in regime di diritto privato). A tal proposito con orientamento del tutto condivisibile si è affermato che “Diversamente opinando ... si precluderebbe al giudice contabile qualsiasi sindacato cognitivo su questione rientrante nella sua sfera di giurisdizione esclusiva e di merito, sottraendogli surrettiziamente o espropriandogli potere giurisdizionale invece riconosciutogli dal legislatore e dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche in sede di espressione nomofilattica (Cass., SS.UU., n. 15057 del 2017) circa l’aspetto funzionale o strumentale delle controversie radicate dinanzi al giudice contabile inerente o che riguarda il rapporto pensionistico, non certo incidente sul rapporto di lavoro e su condotte e obblighi datoriali, che non rientra nelle prerogative del giudice contabile” (C. conti, Sez. giur. Molise, sent. n. 28/2025).

2.2. In via preliminare, va scrutinata l’istanza della ricorrente del 22 maggio 2025 di “sostituzione dei componenti del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa” per “profili di opportunità” e di “incompatibilità sopravvenuta” derivanti dalla circostanza che in data 21.03.2025 il CML distaccato presso questa Sezione ha trasmesso la bozza della relazione medico-legale per eventuali osservazioni anche agli indirizzi PEC del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’ICS “Andrea Camilleri” di Favara che, non essendo costituiti in giudizio, non sarebbero stati legittimati alla ricezione di tale atto ai

sensi dell'art. 97, co. 5, lett. c) del c.g.c. cosa che secondo la prospettazione attorea avrebbe comportato una violazione da parte del suddetto Collegio della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Questo Giudice osserva che, in considerazione dell'oggetto della controversia vertente sulla sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ha disposto l'acquisizione di un "parere medico-legale" dal CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione quale consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale che, a norma dell'art. 97, co. 1 c.g.c., il giudice contabile può demandare anche a "strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche".

L'art. 97, co. 5 del c.g.c., riprendendo sostanzialmente la generale disciplina processual-civilistica prevista dall'art. 195, co. 3 del c.p.c. introdotta dall'art. 46, co. 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69, contempla un'articolata procedura di resa della consulenza d'ufficio, che prevede l'eventuale nomina di consulenti di parte (lett. b), la "trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici" (lett. c), la "trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte" (lett. d) e infine "il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse" (lett. e).

Come affermato dalla giurisprudenza contabile tale disciplina prevede “una precisa scansione nel sub procedimento che porta alla fase conclusiva della consulenza tecnica di ufficio preordinata alla finalità di garantire una puntuale esplicazione del contraddittorio processuale, e dunque del diritto costituzionale di difesa, già dinanzi all’ausiliario di giustizia incaricato, in quanto provvisto delle competenze necessarie per dirimere, sul piano tecnico, le eventuali osservazioni avanzate dalle parti”. Inoltre, “oltre alla compiuta esplicazione del diritto al contraddittorio in sede peritale, i riferiti adempimenti procedurali consentono al giudice, tradizionalmente considerato *peritus peritorum*, di esercitare in maniera più compiuta il proprio giudizio avendo già puntuale conoscenza delle considerazioni tecniche delle parti (altrimenti destinate ad esser processualmente acquisite a valle della relazione peritale definitiva) e della valutazione del consulente su di essa, assecondando altresì un più spedito e funzionale perfezionamento dell’iter processuale” (C. conti, Sez. I App., sentt. n. 220/2024 e n. 10/2021).

Come detto l’art. 97, co. 5, lett. c) del c.g.c. prevede la trasmissione dello schema della relazione peritale “alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici” mentre il corrispondente art. 195, co. 3 del c.p.c. dispone che “La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite (enfasi aggiunta)”. In considerazione di tale mancata esplicitazione sulle parti “costituite” da parte della disciplina del rito contabile sorge la questione se nel giudizio pensionistico contabile lo schema della relazione peritale debba

essere trasmesso anche alle amministrazioni convenute rimaste contumaci per scelta volontaria.

La Corte suprema recentemente, con riferimento all'art. 90, primo comma, disp. att. c.p.c. (applicabile al processo pensionistico contabile ai sensi dell'art. 7, co. 1 c.g.c. e art. 25 disp. att. c.g.c.) recante l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di comunicare l'inizio delle operazioni peritali alle parti, ha affrontato la questione se tale comunicazione vada estesa anche al contumace e, pur registrando la sussistenza di una apparente diversità di orientamenti giurisprudenziali, ha dato della suddetta norma una lettura coordinata con l'art. 292 c.p.c. relativa alla notificazione e comunicazione di atti al contumace (applicabile al processo pensionistico contabile ai sensi degli artt. 7, co. 1 e 42 del c.g.c.) pervenendo alla conclusione che "il consulente di ufficio non è tenuto ad avvertire la parte contumace dell'inizio delle operazioni peritali" (Cass. civ., Sez. I, ord. 3902/2025). Secondo il giudice di legittimità tale conclusione è motivata dalla mancata inclusione di tale comunicazione fra quelle previste espressamente al contumace dall'art. 292 c.p.c. non essendo "configurabili, rispetto all'ordinanza di nomina e conferimento dell'incarico al consulente e allo svolgimento delle operazioni di quest'ultimo, le esigenze, che trovano tutela nella suddetta elencazione di atti da notificare al contumace, della regolarità del contraddittorio, in relazione a domande altrimenti ignorate dalla controparte contumace, e della necessità di rendere quest'ultima edotta di attività processuali da compiere personalmente

(Cass. civ., Sez. I, ord. 3902/2025).

Questo Giudice ritiene che tale arresto ermeneutico possa essere esteso anche alla previsione di cui all'art. 97, co. 5, lett. c) del c.g.c. per cui la relativa disposizione va interpretata nel senso che lo schema di relazione peritale va inviata dal consulente tecnico d'ufficio solo alle parti costituite ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

Ciò posto, la difesa della ricorrente sulla base della circostanza che il CML distaccato presso questa Sezione ha trasmesso lo schema di parere medico-legale anche alle Amministrazioni convenute rimaste contumaci ha avanzato la suddetta istanza di sostituzione che trova fondamento nell'art. 196 c.p.c. "Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente" ritenuto applicabile al processo pensionistico contabile in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 7, co. 2 del c.g.c. in quanto "principio di ordine generale, posto che la rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice è immanente alla sua funzione di assicurare la completezza della stessa" (C. conti, Sez. I App., sent. n. 10/2021).

In disparte della prospettazione attorea che l'invio dello schema di relazione peritale alle parti non costituite possa integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che è materia non soggetta alla cognizione del giudice contabile riguardo alla quale comunque si osserva che il suddetto schema di parere reca nel frontespizio l'annotazione che "I dati e le notizie sanitarie contenuti nel presente verbale sono forniti sotto il vincolo del segreto d'ufficio e professionale e tutelati dalle norme del Codice

Penale (Artt. 326 e 622) ed ai sensi art. 23 L. 675/96 ed art. 4 L. 134/99. D.Lgs.196/2003 Art.4" (cfr. Ann. A, parere del CML del 26.05.2025, pag. 1) per cui i destinatari sono stati avvertiti dall'obbligo di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa in materia di riservatezza, questo Giudice ritiene che la contestata circostanza non abbia avuto alcuna conseguenza sulla regolarità dello svolgimento delle relazioni peritali né in termini di vizi procedurali né in termini di insufficienza della metodologia e dei risultati conseguiti da parte del CML. D'altronde, a fronte del contestato invio dello schema di relazione peritale alle suddette Amministrazioni convenute rimaste contumaci, quest'ultime non hanno fatto pervenire osservazioni per cui non viene in rilievo alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente, peraltro neanche prospettato.

Alla luce di tali considerazioni l'istanza di sostituzione va respinta.

3. Passando al merito, è necessario richiamare la disciplina di riferimento invocata nel presente giudizio per come è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e da quella contabile.

Si rileva in termini generali che l'art. 2, co. 12, L. 335/1995 ha esteso il regime della pensione di inabilità, già previsto per i dipendenti del settore privato dalla L. 222/1984, al comparto del pubblico impiego prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti della Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa, un trattamento pensionistico calcolato su un'anzianità corrispondente a quella loro spettante nel caso di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età.

Il decreto del Ministero del tesoro n. 187/1997 contenente le modalità applicative della citata norma, ha stabilito, all'art. 2 i seguenti requisiti per l'attribuzione della suddetta pensione di inabilità: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)".

Il requisito controverso nel presente giudizio è quello sanitario dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Tale presupposto, nell'ottica dell'armonizzazione dei sistemi pensionistici, sottesa alla riforma di cui alla legge 335/1995, coincide con quello previsto dall'art. 2 della legge 12.6.1984 n. 222 per la concessione della pensione ordinaria di inabilità ai dipendenti e lavoratori autonomi iscritti alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS come affermato da costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. I App., sent. 626/2013; Sez. III App., sent. 410/2017) e con quello previsto dal successivo art. 8 sulla pensione di reversibilità per gli organi inabili.

Per avere diritto alla pensione di inabilità il pubblico dipendente, quindi, deve trovarsi in una condizione di infermità non dipendente da fatti di servizio, da valutare alla data della cessazione dal servizio o in assenza di tale cessazione alla data della visita collegiale della CMV con conseguente irrilevanza degli eventuali aggravamenti successivamente intervenuti o di cui si può ipotizzare il verificarsi in futuro alla stregua delle correnti cognizioni scientifiche, che pregiudichi in modo totale e permanente la sua possibilità di svolgere attività lavorativa generica con riferimento a qualsiasi lavoro (subordinato, autonomo o professionale) non residuando alcuna capacità lavorativa, neppure minima, da utilizzare per una modesta attività di lavoro (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 613/2014).

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che [la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute. Inoltre, scompare il riferimento al “proficuo lavoro”, contenuto nella disposizione precedente ... il quale faceva sì che l’accertamento della inabilità comportasse l’esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall’infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, poiché si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare “proficuamente” la residua efficienza psico fisica, e quindi se conservasse una pur minima capacità di guadagno] (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 16955/2004). L’attuale dato normativo, quindi,

prescinde dal [quadro delle circostanze socio-economiche e personali] dell'interessato e [tende alla oggettivizzazione del giudizio medico legale] ricollegando [l'inabilità alla impossibilità di svolgere "qualsiasi" attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione] (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 16955/2004). Si tratta di orientamento confermato successivamente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che tale condizione sanitaria "deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata questa Corte: si vedano Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004)" (Cass. civ., Sez. L., ord. n. 8678/2018)

Infatti, la Cassazione ha avuto modo di affermare che con la legge 222/1984 si è "passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di guadagno) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità di lavoro) per cui non trovano più posto nel giudizio sanitario" quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità, per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta, di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione" (cfr. Cass., Sez. L., *ex multis*, n. 12261/1998, n. 17159/2011, n. 10953/2016).

In sostanza quel che conta per la sussistenza del requisito sanitario richiesto per accedere alla suddetta pensione di inabilità è che, a causa delle infermità, sia venuta meno in modo definitivo qualsiasi capacità lavorativa sicché nel caso in cui residui la potenzialità di attendere ad attività lavorative generiche, indipendentemente dal ritorno reddituale che dalle stesse possa derivare e dal tipo di lavoro (subordinato, autonomo o professionale), il suddetto requisito deve ritenersi escluso.

D'altronde, a fronte di questo più severo giudizio di incapacità lavorativa corrisponde una più intensa tutela economica del pensionato, attraverso l'attribuzione di contributi figurativi che incrementano l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni, fermo restando che tale trattamento non può superare il limite dell'80 per cento della base pensionabile né quello del trattamento pensionistico spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio.

4. Ciò posto, il ricorso non può essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.

4.1. Questo Giudice condivide il parere medico-legale emesso dal CML del Ministero della difesa distaccato presso questa Sezione che si è espresso sulla persistenza in capo alla ricorrente, sia alla data della visita presso la CMV (06.03.2024) che a quella presso il CML (28.02.2025), di una residua capacità lavorativa impiegabile, confermando il parere già reso dalla CMV dell'INPS di Palermo.

Il citato parere, infatti, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato ed è pienamente corrispondente ai quesiti posti con ord. 3/2025. Infatti, il CML ha ritenuto sulla base della documentazione medica richiamata nella parte in fatto e della visita diretta che il quadro clinico della ricorrente dal 2024, grazie ad una mirata terapia farmacologica, ha avuto un generale miglioramento tale da mantenerle un residuo minimo di capacità lavorativa che, come detto sulla base della giurisprudenza richiamata, è cosa molta diversa dal proficuo lavoro che il CTP della ricorrente richiama nelle osservazioni del 14.04.2025.

La documentazione medica, le certificazioni medico-legali così come la relazione del CTP prodotte dalla ricorrente non presentano elementi tali da mettere in dubbio gli esiti del suddetto parere medico-legale.

Infatti, una delle questioni dirimenti prospettate dal CTP della ricorrente, dott. Angelo Cutaia, sia nella relazione del 21.02.2025 che nelle osservazioni del 14.04.2025, è lo stato di immunodepressione della sig.ra A.A. che sarebbe tale da renderla in uno status di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in quanto la stessa necessita di misure di restrizione severissime e assolute non compatibili con lo svolgimento di una minima capacità lavorativa.

Questo Giudice, di contro, ritiene che le misure di prevenzione indicate nei due pareri medico-legali, quello reso il 6 marzo 2024 in

sede amministrativa dalla CMV dell'INPS di Palermo e quello reso dal CML in sede di CTU del 26 maggio 2025, permettano alla ricorrente di potere esplicitare la minima capacità lavorativa che ancora residua, per come accertato dagli stessi organi medico-legali. Inoltre, non colgono nel segno le contestazioni del CTP della ricorrente sul tenore delle domande poste nel colloquio durante la visita diretta del 28.02.2025 né le deduzioni sui valori della pressione arteriosa riscontrati nella stessa durante il suddetto colloquio che come valutato in modo convincente dal CML sono la conseguenza temporanea di una "momentanea agitazione" e non sono indicativi di alcuna psicopatologia.

4.2 Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va condiviso il giudizio medico-legale espresso dalla CMV dell'INPS di Palermo per la ricorrente di non inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa *ex art. 2, co. 12, L. 335/1995* con conseguente rigetto del ricorso.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore dell'INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite che sono liquidate in euro 1,000,00 (*mille/00*).

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 luglio 2025

Pubblicata il 21 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di A. A. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 21 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)